

Articolo 9, commi 1 e 5

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 81, D.L. 104/2020))

L'articolo 9, comma 1, reitera per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, le **agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi** già previsto da precedenti provvedimenti. La relativa spesa è autorizzata nel limite di **20 milioni** di euro per il **primo trimestre 2022**.

In particolare, il **comma 1** in esame, al fine di **sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive** introdotte con il [decreto-legge n. 229 del 2021](#), estende agli **investimenti pubblicitari** effettuati **dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022** le **agevolazioni fiscali** previste dalle disposizioni di cui all'articolo 81 del [decreto-legge n. 104 del 2020](#) (c.d. "decreto agosto") convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del [decreto-legge n. 73 del 2021](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021. A tal fine è autorizzata la **spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni** di euro per il **primo trimestre 2022**, che costituisce **tetto di spesa**.

Si rammenta che l'**articolo 81** del decreto-legge n. 104 del 2020 ha istituito per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un **credito d'imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie**, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle **leghe che organizzano campionati nazionali** a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero **società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il contributo è concesso nel **limite complessivo di 90 milioni di euro nel 2020**, che costituisce tetto di spesa per il medesimo anno.

L'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha esteso tale agevolazione **alle spese sostenute durante l'anno di imposta 2021**, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021¹⁷.

Tale agevolazione è **ora applicabile**, ai sensi del comma in esame, **anche agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 marzo 2022**.

Si rammenta che il comma 3 dell'articolo 81 precisa che le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione

¹⁷ Per maggiori dettagli sulle caratteristiche dell'agevolazione fiscale, si rinvia alla scheda dell'articolo 81 del [Dossier](#) sul decreto-legge n. 104 del 2020 curato dai Servizi studi del Senato e della Camera. Per un approfondimento sui più recenti interventi in materia di organismi sportivi, si rinvia al relativo [tema](#) del portale della documentazione parlamentare della Camera.

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti «de minimis»**, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea **agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo**, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti «de minimis»** nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il Governo fornisce, nella relazione illustrativa, ulteriori chiarimenti sulle disposizioni in esame. Esse si rendono necessarie al fine di sostenere gli operatori sportivi particolarmente interessati dalle misure restrittive (abbassamento della percentuale di capienza del pubblico sia per gli impianti outdoor che indoor, incremento dei prezzi dell'energia, effettuazione dei test antigenici per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, sanificazioni, ecc.) introdotte con gli ultimi provvedimenti emanati dal Governo, necessari a contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19. È necessario individuare sia strumenti di sostegno o ristoro in grado di aiutare la ripresa del settore, sia misure virtuose come la conferma di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie.

La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata a incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, attraverso un credito di imposta. Tali ultimi soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un'alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acute nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale. L'introduzione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è volta ad innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia. L'incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Il **comma 5** dell'articolo 9 rinvia per le fonti di **copertura finanziaria** alle disposizioni dell'articolo 32.

Articolo 9, commi 2 e 5

(Contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche)

L'**articolo 9, comma 2**, destina un contributo, a fondo perduto e nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a titolo di **riсторо delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari** emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle **società sportive professionistiche** e delle **società ed associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

Quanto alla copertura finanziaria, ad essa provvede il **comma 5**.

Il **comma 2** mira esplicitamente a sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle **misure restrittive introdotte con decreto legge n.229 del 229** ("Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria") per contenere la diffusione dell'epidemia di COVID-19.

Si rammenta che il decreto-legge n.229 del 2021 ha introdotto misure restrittive che hanno interessato anche il settore dello sport.

In proposito, ai sensi dell'articolo 1 - con decorrenza dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza - sono stati ampliati gli ambiti e le attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione (c.d. green pass rafforzato)¹⁸, con esclusione, dunque, di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido. L'estensione della necessità del "super-green pass" riguarda, fra l'altro, le strutture e le attività all'aperto concernenti piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra o di contatto, centri benessere, le quali vengono equiparate alle corrispondenti strutture ed attività al chiuso. Inoltre occorre il possesso di tale certificazione anche per l'accesso agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, incluse le sciovie, le seggiovie aperte e le altre tipologie di impianti di risalita, nonché le funivie, cabinovie e seggiovie chiuse.

Il medesimo articolo 1 dispone, inoltre, che, in zona bianca, possano accedere agli eventi e alle competizioni sportivi esclusivamente i soggetti muniti di green-pass rafforzato e

¹⁸ Resta ferma la possibilità di svolgimento di attività e di fruizione di servizi senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

riduce la capienza delle strutture destinate ad accogliere gli spettatori alle manifestazioni sportive¹⁹.

Si rileva che in attuazione (anche) del decreto-legge n.229 del 2021 il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha aggiornato le [Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#), le quali contengono le indicazioni e prescrizioni alle quali devono attenersi i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità.

Nella relazione illustrativa del presente decreto si rileva che le spese per le quali è riconosciuto il contributo in commento (sanificazione, prevenzione, effettuazione di test e attuazione di protocollo sanitari) rappresentano una componente di costo "significativa ed ineliminabile" a carico dei soggetti sportivi che svolgono la propria attività.

Il contributo in commento è posto a carico del **fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legge n. 73 del 2021** (conv., con modif., dalla legge n.106 del 2021), la cui dotazione è a tal fine **incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022**. Al riguardo, si segnala che il citato articolo 10, comma 3, del DL n.73 del 2021 ha istituito, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, da considerare come limite di spesa, con cui finanziare un contributo a fondo perduto da riconoscere a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche (che rispondano a determinati requisiti) per la sanificazione e prevenzione, nonché per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19.

Detto contributo era diretto al ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, nonché di sanificazione e prevenzione che fossero state sostenute da:

- società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non avevano superato il valore della produzione di 100 milioni di euro;
- società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

La finalità della misura, anche in tal caso, era quella di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte, allora, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, recante misure di contenimento la diffusione dell'epidemia "Covid-19".

Il **comma 5** quantifica gli oneri complessivi dell'articolo²⁰ (inclusi i 20 milioni di cui al comma 2 in commento) in 60 milioni di euro, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge in esame (si veda al riguardo la relativa scheda di lettura del presente *Dossier*).

¹⁹ La capienza consentita in zona bianca non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Prima del richiamato intervento normativo essa non poteva essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso

²⁰ L'espressione contenuta nel testo agli "oneri derivanti dalla presente disposizione" si intende riferita agli oneri derivanti dal "presente articolo".

Articolo 9, commi 3, 4 e 5
(Contributi per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi)

Il **comma 3** dispone che le risorse di cui al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le **associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi** maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Contestualmente il **comma 4** incrementa di 20 milioni il predetto Fondo e la copertura dei relativi oneri economici è assicurata dal **comma 5**.

La finalità della disposizione è quella di alleviare le difficoltà economiche patite dalle predette associazioni e società conseguenti alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto legge n.229 del 2021.

Per un richiamo delle misure restrittive introdotte con il citato DL n.229 del 2021 di interesse del settore sportivo, si rinvia alla scheda di lettura relativa ai commi 2 e 5 del presente articolo.

A beneficiare dei richiamati contributi sono, come detto, le associazioni e società sportive dilettantistiche che **gestiscono impianti sportivi**. Il comma specifica, al riguardo, che una quota delle risorse stanziato, **fino a fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo**, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono **impianti per l'attività natatoria**.

La definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, nonché delle procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione, è affidata ad **un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport**, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Fondo richiamato dal comma in esame è stato istituito presso l'Ufficio per lo sport (che ha successivamente assunto configurazione dipartimentale con DPCM 29 maggio 2020) della Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'[articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#).

Ai sensi del richiamato comma 369, al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano è istituito il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, 7 milioni per l'anno 2019, 8,2 milioni per l'anno 2020 e 10,5 milioni a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per

lo sport; sostenere la realizzazione di eventi calcistici e di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; sostenere la maternità delle atlete non professioniste; garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di sviluppo della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.

Le modalità di riparto delle risorse sono stabilite, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

Si segnala che ai sensi dell'articolo 6 del DL n.127 del 2021, una quota, pari al 50 per cento, delle somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19 (secondo quanto disposto dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), ma non utilizzate, sono riassegnate al Fondo in esame»²¹.

Ai sensi del **comma 4**, il richiamato Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano è incrementato di **20 milioni di euro per l'anno 2022**.

Il **comma 5** quantifica gli oneri complessivi dell'articolo²² (inclusi i 20 milioni di cui al comma 4 qui in commento) in 60 milioni di euro, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge in esame (si veda al riguardo la relativa scheda di lettura del presente *Dossier*).

²¹ L'ulteriore quota del 50 per cento è assegnata al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale».

²² L'espressione contenuta nel testo agli "oneri derivanti dalla presente disposizione" (come già osservato in sede di commento della scheda di lettura riferita ai commi 2 e 5 del presente articolo) si intende riferita agli oneri derivanti dal "presente articolo".